

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE
DENOMINATI AD ASSOCIAZIONI, PRO LOCO, ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON
AVENTI SCOPO DI LUCRO ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE.**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte del Comune di BREZZO DI BEDERO (VA), nei limiti delle proprie disponibilità economico-finanziarie e nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, Statuto e Regolamenti, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche, in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 nonché in coerenza con le finalità statutarie, nell'obiettivo di promuovere le attività sportive, culturali, ricreative, aggregative, sociali, solidaristiche, volontaristiche, ambientali, di promozione del territorio e del turismo, in quanto considerate mezzo per la crescita sociale e culturale della collettività procenese e per il suo benessere.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere all'erogazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici concessi ai sensi del presente Regolamento, purché svolgano attività non lucrativa ed abbiano la propria sede legale nel Comune di Brezzo di Bedero oppure che nel relativo territorio svolgano prevalentemente la loro attività:

- associazioni;
- società sportive dilettantistiche (SSD);
- istituzioni scolastiche;
- pro loco;
- comitati, singole persone fisiche, altre forme associative/organizzative anche non riconosciute, purché le attività svolte ricadano in uno degli ambiti di attività di cui al presente Regolamento.

ART. 3 - AMBITI DI ATTIVITÀ

Gli ambiti di attività rilevanti ai fini della concessione dei contributi sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati di cui al presente Regolamento sono i seguenti:

- attività sportive;
- attività culturali;
- attività a carattere sociale, assistenziale, solidaristico e di volontariato;
- attività a tutela dell'ambiente;
- attività di promozione del territorio e del turismo;
- attività ricreative;
- attività di protezione civile;
- attività, comunque denominate, aventi interesse collettivo.

ART. 4 - FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concedibili possono consistere in:

- contributo, ovvero erogazione in denaro a fondo perduto;
- sovvenzione, ovvero contributo in denaro riconducibile ad iniziative particolari;
- agevolazioni, che possono consistere, a titolo esemplificativo, in esenzioni o riduzioni di tributi comunali, come ad esempio canone unico patrimoniale, TARI, diritti di affissione etc.
- vantaggi economici comunque denominati. Rientrano in tale tipologia quei benefici che, pur non consistendo in una erogazione diretta di denaro, hanno comunque una consistenza "economica" e possono concretarsi, a titolo di esempio, in prestazioni di servizi da parte dell'Ente, concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione.

Le forme di sostegno (d'ora in avanti, per comodità espositiva, definite semplicemente "contributi") si distinguono in ordinarie e straordinarie.

I contributi ordinari sono quelli non finalizzati ad una iniziativa o manifestazione specifica, bensì intesi a sostenere in termini generali l'attività istituzionale del soggetto beneficiario, per la produzione di attività a vantaggio della comunità locale.

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche, anche in considerazione della loro rilevanza.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL BUDGET

In riferimento ad ogni anno, l'Ente, nell'ambito del bilancio di previsione oppure con apposita Deliberazione di Giunta comunale, provvede a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse concedibili sotto forma di contributi ai sensi del presente Regolamento. È comunque facoltà dell'Ente, nel corso dell'anno ed in base alle proprie disponibilità, procedere ad un incremento della somma inizialmente stanziata.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Per la concessione dei contributi ordinari, l'Ente adotterà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie, in conformità al presente Regolamento. L'avviso pubblico, tra l'altro, indicherà la somma stanziata dall'Ente per l'annualità corrente ed eventuali altre forme di beneficio concedibili (ad es.: disponibilità beni e mezzi comunali, agevolazioni tariffarie, fornitura servizi ecc...). Si precisa che l'eventuale concessione di spazi/beni comunali sarà da intendersi come non esclusiva ed avverrà con le modalità (anche di giorni ed orari) determinati dall'Ente a suo insindacabile giudizio e consacrati in apposita convenzione, nell'ottica di assicurare la fruizione degli stessi – all'occorrenza – da parte del medesimo Ente o di altri fruitori che ne avessero titolo.

L'avviso pubblico, inoltre, dovrà indicare le modalità ed i criteri di riparto tra i vari beneficiari della somma stanziata.

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo ordinario entro i termini previsti dall'avviso, utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente.

La domanda deve contenere, tra l'altro, la denominazione del richiedente, l'indicazione della forma giuridica e della sede. Nella domanda bisogna inoltre indicare la o le tipologia/e di contributo richiesto, specificando, laddove esso consista in una erogazione diversa dalla corresponsione di denaro, quale è la erogazione richiesta (ad es.: disponibilità bene comunale, agevolazione su tributi ecc...). Alla domanda occorre altresì allegare una breve relazione riportante il programma delle attività, il numero degli iscritti ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, anche tenuto conto degli elementi valutativi di cui al successivo art. 7 ed all'art. 8 relativamente ai contributi straordinari.

Occorre, inoltre, allegare l'atto costitutivo od ogni altra documentazione utile da cui emerga che nell'oggetto sociale è ricompreso lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 (tale comprova non è richiesta se la domanda proviene da un'istituzione scolastica), nonché da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro.

All'esito della ricezione delle domande, l'Ente provvederà ad effettuare l'istruttoria. Preliminarmente, sarà redatto l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco di quelle non ammissibili in quanto pervenute oltre i termini o sprovviste dei requisiti minimi e che non si possano sanare con il c.d. "soccorso istruttorio".

In relazione alle domande dichiarate ammissibili e dopo aver espletato l'eventuale soccorso istruttorio, l'Ente provvederà a stilare la graduatoria, applicando i criteri appresso indicati.

ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Le domande per l'accesso ai contributi in denaro, presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, devono essere corredate da:

- a) Illustrazione del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
- b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) Elenco dettagliato dei vantaggi indiretti richiesti: spazi, strutture, servizi comunali, ecc. necessari allo svolgimento della manifestazione.
- d) Dichiarazione, nel caso di spettacoli, inerente il rispetto dell'adempimento derivante da obblighi Siae, Enpals, autorizzazione pubblici spettacoli
- e) Dati inerenti l'associazione (CF, P.I. rappresentanza legale, ecc.).

2. La concessione di benefici economici di cui al presente regolamento avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Corrispondenza del progetto e/o dell'iniziativa con gli ambiti individuati come aree di intervento prioritario nell'avviso pubblico di riferimento;
- Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa;

- Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzino la condivisione progettuale;
- Elementi di innovazione ed originalità presentati;
- Compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune di Brezzo di Bedero;
- Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e comunque il coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, soggetti portatori di handicap, ecc.).

Eventuali ulteriori criteri possono essere elaborati con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

ART. 8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, previa informativa di Giunta Comunale ed a seguito di valutazione delle proposte presentate da specifica commissione tecnica presieduta dal responsabile stesso e da altri due dipendenti designati dal medesimo, viene approvato il programma annuale per la concessione dei contributi ordinari.

2. La liquidazione di contributi relativi all'attività annuale è disposta a conclusione dell'iniziativa/progetto su presentazione da parte del rappresentante legale di dichiarazione autenticata nelle forme di legge corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante.
- c) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;

3. Su richiesta motivata da parte del beneficiario possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 60% del contributo stesso.

4. In taluni casi (come ad esempio la concessione di spazi e beni di proprietà comunale), l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del beneficio sarà altresì essere seguita dalla stipula di una convenzione tra le parti.

ART. 9 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Qualora, per comprovati motivi, l'istanza per la concessione del contributo non abbia potuto essere presentata nei termini indicati nei precedenti articoli, essa potrà essere inoltrata in ogni momento dell'anno.
2. L'erogazione di contributi può inoltre essere disposta a favore di associazioni o altri soggetti pubblici o privati, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (perseguitati politici, a sostegno della democrazia, della libertà e dei diritti umani; particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, legalità...) o al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni non previste e non prevedibili che interessino una larghissima parte della popolazione residente.
3. Nei casi previsti dal presente articolo la quantificazione dell'importo da erogare sarà determinata nell'ambito delle disponibilità iscritte in Bilancio e sulla base di atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale. Si applicano in quanto compatibili le precedenti disposizioni in materia di documentazione, liquidazione, decadenza.

ART. 10 - RELAZIONE FINALE E CONTROLLI

I beneficiari dei contributi, siano essi ordinari o straordinari, devono produrre, entro trenta giorni dal termine delle attività / manifestazioni / iniziative, dettagliata relazione sulle attività svolte, allegando ogni elemento ritenuto utile (ad es.: rassegna stampa, documentazione fotografica, indicazione dei risultati conseguiti in relazione all'ambito di attività, questionari di gradimento, ecc...) nonché la documentazione comprovante le spese sostenute per lo svolgimento delle attività/manifestazioni.

La mancata produzione documentale costituisce giusto motivo di revoca del contributo/sussidio ricevuto.

L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi, anche a campione, per verificare l'autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a richiederne la restituzione, salve le conseguenze previste per le false dichiarazioni dal dpr 445/2000.

I soggetti beneficiari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o mantenerli nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata effettuata l'attività per la quale il contributo stesso era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione di rendiconto finale entro il termine stabilito;
- c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il futuro.

La dichiarazione di decadenza o revoca è pronunciata con determinazione del medesimo Responsabile che aveva accordato il beneficio. Contestualmente, verificandosi una delle condizioni indicate nel precedente comma, si procederà al recupero delle somme erogate nelle forme previste dalla legge, con il susseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente anticipato.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO ED ABROGAZIONE

Per ogni aspetto non previsto dal vigente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia.

Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le eventuali procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.